

Trento, 18 settembre 2023
MAM/lb

Al Presidente
Al Segretario
Al Referente Privacy
della Comunità di Primiero

interoperabilità PITRE


OGGETTO: Servizio privacy RPD – espressione del parere sulla Valutazione di impatto condotta sull'attività di trattamento di whistleblowing

In riferimento alla Vostra richiesta di data 23 agosto 2023, relativa all'argomento di cui all'oggetto, e successive integrazioni, si fornisce di seguito la risposta elaborata dal Responsabile Protezione Dati - Servizio privacy.

Per ogni chiarimento doveste ritenere utile o necessario potete contattare la dott.ssa Federica Dallaporta o la dott.ssa Marta Mattiello ai seguenti recapiti: tel. 0461 987139 - e-mail serviziordp@comunitrentini.it.

Premesso che:

- la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, di seguito in sigla DPIA, è una procedura intesa a descrivere un trattamento, a valutarne la necessità e la proporzionalità nonché a valutarne i rischi per i diritti e libertà delle persone fisiche, allo scopo di determinare le misure per affrontarli, gestirli e se possibile eliminarli o comunque ridurli al minimo;
- la DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (c.d. *accountability*) in quanto aiuta il Titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016 ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire tali prescrizioni;
- ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento Europeo 679/2016, la Comunità, quale Titolare del trattamento, è competente per il rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati personali ed in grado di comprovarlo secondo il principio della "responsabilizzazione";
- ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il trattamento sopra descritto presenta un rischio elevato in ragione della particolare delicatezza delle informazioni trattate, nonché degli elevati rischi, in termini di possibili effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, per il segnalante, la cui identità è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore e presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (v. provv. Garante privacy del 10 giugno 2021, n. 235, doc. web n. 9685922, spec. par. 3.3);
- l'art. 13 del D. Lgs. 24/2023 impone al Titolare del trattamento la conduzione di una valutazione d'impatto che analizzi e valuti il sistema di segnalazione degli illeciti implementato dal medesimo;
- la Comunità ha acquisito, laddove necessario, le informazioni di settore presso l'amministratore di sistema per i profili tecnici, il Segretario/RPCT che si occupa dell'attività di trattamento e il Responsabile esterno del trattamento quale fornitore del servizio di whistleblowing.





Preso atto che la documentazione visionata è la seguente:

- Valutazione di impatto;
- Analisi dei rischi;
- Nomina RPCT;
- Nomina Responsabile esterno del trattamento;
- Nomina amministratore di sistema;
- Misure di sicurezza della piattaforma di Isweb;
- Misure di sicurezza ICT e loro aggiornamento;
- Codice di comportamento dei dipendenti;
- Procedura di segnalazione degli illeciti o di irregolarità;


Preso atto delle interlocuzioni informali avvenute tramite e-mail dd. 29.08.2023;

Rilevato che la documentazione da voi fornita risulta correttamente istruita e contenente le informazioni e valutazioni necessarie, nello specifico si valuta che:

- la descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento è adeguata;
- la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità è adeguata;
- la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati è correttamente ponderata;
- il risultato finale e complessivo della valutazione dei rischi connessi al trattamento presenta un livello medio-basso di rischio generale per i diritti e le libertà degli interessati;
- il titolare, a seguito dell'analisi dei rischi ottenuta, ha ritenuto comunque opportuno adottare ulteriori misure per la mitigazione dei rischi. In particolare, il titolare ha ritenuto di provvedere ad adottare il disciplinare delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica.

Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole condizionato alla osservanza delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- è opportuno dare attuazione e implementazione alle misure di mitigazione del rischio in ragione di un programma definito. Si suggerisce, in particolare, di adottare un cronoprogramma, all'interno del quale calendarizzare l'implementazione delle misure di mitigazione dei rischi e, in tal senso, chiediamo di essere notiziati in merito alla completa o parziale adozione delle misure indicate;
- provvedere a comunicare il canale di segnalazione interno, e la relativa procedura adottata a presidio della riservatezza, a tutti i soggetti legittimati a effettuare la segnalazione precisati dalla nuova normativa (collaboratori, consulenti, fornitori, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, controllo, rappresentanza), oltre ai dipendenti;
- pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente l'informativa completa ex artt. 13 e 14 del GDPR al trattamento dei dati personali inerente alla segnalazione di illeciti o irregolarità, che sia riferita sia al segnalante, ma anche al segnalato o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione medesima;





- eliminare dalla valutazione d'impatto i riferimenti all'art. 54 *bis* del D. Lgs. 165/2001, abrogato dal decreto whistleblowing, e sostituirlo con i riferimenti al nuovo D. Lgs. 24/2023;
- aggiornare la procedura di segnalazione degli illeciti o di irregolarità, in quanto la procedura attuale contiene dei riferimenti non più compatibili con la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che la valutazione d'impatto è una misura di *accountability* e in quanto tale è necessario condurla nuovamente su medesime attività di trattamento se:

- vi è una variazione delle caratteristiche delle attività trattamento (modalità del trattamento o modifiche impattanti sugli aspetti della sicurezza fisica, tecnica, organizzativa e informatica);
- in ogni caso, periodicamente, alla modifica delle condizioni generali del trattamento, dovuto a variazione di condizioni o regole interne all'Ente o a caratteristiche dello strumento utilizzato.

Si suggerisce, infine, di provvedere a informare gli interessati dell'avvenuta conduzione della valutazione d'impatto, tramite il mezzo ritenuto maggiormente idoneo, come – ad esempio - la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale.

Cordiali saluti.

